SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo S. Barbara"
Cosenza

REGIONE CALABRIA

U.O.C. UFFICIO LEGALE
DETERMINAZIONE

N° 726 DEL 21.06.2016

OGGETTO: Procedimento n° 4030/2013 RGAL – Tribunale di CS – I.F./AOCs - Liquidazione spese e competenze in favore del difensore dell'Azienda

Il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici, dr. Giancarlo Carci, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n°5 del 20.01.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la spesa di €. 7.192,30 scaturente dalla presente proposta, è stata registrata sul conto n° 205.2.101 del Bilancio 2016 che presenta idonea copertura

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

Il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici

PREMESSO

che con Ricorso ex L. 97/2012 (legge "Fornero") il dr. Francesco Intrieri, Direttore dell'U.O.C. Chirurgia Vascolare del P.O. Annunziata, ha impugnato il licenziamento disciplinare senza preavviso, disposto nei suoi confronti con Deliberazione n°640 del 26.06.2012, chiedendo la reintegrazione nel rapporto di lavoro, le retribuzioni non corrisposte e il risarcimento danni;

che l'Azienda, ritenendo necessario resistere in giudizio ha conferito incarico di difesa in giudizio all'avv. Antonio Infortuna, del Foro di Reggio Calabria, attese le dichiarate difficoltà dell'avv. Siciliano, all'epoca dei fatti Dirigente di ruolo professionale addetto all'Ufficio Legale, di curare adeguatamente il contenzioso di che trattasi, causa il gravame derivante dalle numerose altre attività, di natura professionale e amministrativa ad egli demandate;

che con Ordinanza emessa in data 12.07.2013, il Giudice del Tribunale di Cosenza, accogliendo la domanda del ricorrente, ha dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando l'Azienda al reintegro nel posto di lavoro e al pagamento del risarcimento danni oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

che l'Azienda ha deciso di proporre Ricorso per la riforma dell'Ordinanza emessa a conclusione della I fase del "rito Fornero", confermando l' incarico all'avv. Antonino Infortuna, del Foro di Reggio Calabria;

che il compenso all'avv. Infortuna in assenza di Convenzione tra le parti, per la "seconda fase del c.d. rito Fornero" è stato determinato sulla base del compenso concordato tra le parti per la prima fase del giudizio, in relazione ai minimi dei parametri ex D.M. n°140/2012, vigenti all'epoca del conferimento incarico;

che l'avv. Infortuna con nota anticipata via fax in data 18.05.2016, acquisita al prot. n° 0009088 del 03.06.2016 ha aderito alla proposta dell'azienda accettando la liquidazione del compenso ai minimi tariffari , pari ad euro 4.775,00 oltre oneri di legge (spese generali al 15%, CPA al 4%, IVA al 22% e RA al 20%)

che il Direttore del Dipartimento ha designato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Luigia Sirianni, in servizio presso lo stesso Ufficio;

che il procedimento si è concluso con sentenza n°137/2016 con la quale il Giudice del Tribunale di Cosenza – sez. Lavoro – dott. Vincenzo Lo Feudo ha rigettato l'opposizione promossa dall'Azienda Ospedaliera accogliendo la domanda riconvenzionale e dichiarando l'illegittimità del provvedimento disciplinare a carico del dr. Francesco Intrieri;

che l'avv. Infortuna ha richiesto il pagamento del compenso professionale per le attività professionali rese, come da consensualmente concordato tra le parti, per un ammontare complessivo pari ad € 7.192,30, così distinte: euro 4.775,00 per compensi; euro 716,25 per spese generali al 15%; euro 219,65 per CPA al 4%; euro 1.256,40 per Iva al 22%; euro 225,00 per C.U.;

che l'importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge (R.A. al 20% euro 1.098,25);

che alla spesa di € 7.192,30, scaturente dalla presente Determinazione, si farà fronte con con le somme "Accantonamenti per cause civile e oneri processuali" del conto n. 205.2.101 Bilancio 2016;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004;

accertata la regolarità tecnico-amministrativa;

vista la Deliberazione n°273 del 02.10.2015;

vista la nota del Direttore Generale n°171 del 21.04.2016

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di liquidare in favore dell'avv. Antonino Infortuna del Foro di Cosenza, per le causali indicate in premessa, la complessiva somma di euro 7.192,30, al lordo della ritenuta d'acconto;

di registrare la somma di euro 7.192,30 sul conto 205.2.101 del Bilancio 2016;

di autorizzare l'U.O.C. Gestione Risorse Economiche ad eseguire il pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di precisare che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

di precisare altresì che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Luigia Sirianni

Il Direttore del Dipartimento
Servizi Amministrativo-Tecnici
dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;

- è costituita da n._____ fogli intercalari e n._____ fogli allegati

Cosenza, li

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

▫ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

▫ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n._____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11

- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____del_____

- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del_____

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali

Cosenza, li _____

(Dott. Giancarlo Carci)